

Allegato "A" al n. 14436 di Raccolta

STATUTO

Art.1 - L'Ente di formazione professionale, che si conforma secondo il tipo dell'associazione riconosciuta, procede sotto la denominazione "**CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE S.GIOVANNI APOSTOLO**".

Esso sarà contraddistinto dal "logo" costituito dalla sigla "**S.G.A.**".

L'associazione, a decorrere dall'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

La sede legale dell'associazione è ubicata in Catania.

Art.2 - **Scopo Sociale**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e di ispirazione cristiana.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nei settori del terziario, sociale, industriale, agricolo, artigianato e dei servizi;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- formazione universitaria e post-universitaria.

In particolare l'associazione si prefigge l'elevazione morale, sociale ed economica dei lavoratori e dei giovani disoccupati, mediante l'attivazione di Servizi Al Lavoro (SAL) e all'impresa, nonché lo sviluppo ed il miglioramento della loro preparazione culturale e professionale, per favorire il loro inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Ente si prefigge inoltre di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) istituire centri e scuole di formazione, anche a

distanza e on line, di orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione professionale, sia per disoccupati che per lavoratori, denominati "Sedi Formative". Tali Sedi formative, che consistono nelle strutture ove si svolgono i corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Pubbliche Istituzioni, sono coordinate da un'unica "Sede di coordinamento Regionale", che ha il compito di programmare, organizzare, amministrare ed appunto di coordinare le varie attività svolte nelle varie sedi formative periferiche;

b) promuovere e svolgere corsi per minori per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale, secondo la normativa vigente in materia;

c) promuovere e svolgere attività di formazione continua e permanente destinata ai lavoratori ed alle fasce deboli della società;

d) promuovere e svolgere attività di formazione continua nel campo della sanità, nello specifico dell'educazione/formazione anche per lo svolgimento del corso di O.S.S. (operatore socio-sanitario);

e) promuovere e svolgere attività di formazione nel settore della mediazione e conciliazione, di cui al Dlgs n.28 del 4 marzo 2010;

f) promuovere e svolgere attività di formazione professionale destinata a soggetti minori in obbligo scolastico-formativo;

g) promuovere e svolgere attività di istruzione superiore, universitaria e post universitaria;

h) promuovere e svolgere attività di orientamento professionale e scolastico, nonché ricerca attiva del lavoro, selezione del personale anche con l'utilizzo delle Agenzie di Lavoro (APL) o altrimenti denominate e/o attività di raccordo scuola lavoro, destinata sia agli utenti interni che agli esterni, oltre che interfacciarsi con i bisogni formativi delle imprese;

i) promuovere iniziative per lo studio del mercato del lavoro e delle attitudini psicotecniche (bilancio delle competenze) degli utenti per accompagnare il loro orientamento professionale in relazione alle esigenze dello sviluppo economico del Paese ed alla richiesta di lavoratori all'estero;

l) organizzare attività culturali-turistiche (gite culturali e/o escursioni), nonché stage e/o soggiorni finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturalistico, artistico e culturale nel territorio nazionale e all'estero, anche in collaborazione con istituzioni di ogni tipo;

m) promuovere e gestire scambi di lavoratori con paesi della U.E. ed anche extra U.E. per scopi di studio e di formazione;

n) promuovere ed effettuare iniziative editoriali e la pubblicazione di periodici, opuscoli, dispense; promuovere l'elargizione di sussidi didattici e la costituzione di biblioteche a carattere divulgativo;

o) promuovere e svolge reattività di assistenza sociale, sanitaria e scientifica, con la costituzione di appositi "Centri di Assistenza Sociale".

L'associazione si propone altresì di svolgere le seguenti ulteriori attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.3 - L'Ente ha durata illimitata.

Art.4 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Ente;

b) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

c) dalle quote di associazione versate dai soci.

d) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Si compone di:

- un Fondo di Dotazione, del valore di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero); il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma dell'associazione senza personalità giuridica;
- un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.5 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art.6 - Possono far parte dell'Ente tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, enti e/o istituzioni private e religiose) che hanno capacità di agire, che per preparazione, attività, serietà e disponibilità, sono ritenute valide, ad insindacabile giudizio dell'Organo di amministrazione, che ha inoltre facoltà di nominare soci onorari per particolari meriti nel campo scientifico, culturale, o per altri motivi miranti al miglior funzionamento o prestigio dell'Ente stesso.

Art.7 - I soci si dividono in fondatori, ordinari, onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'ente e i benemeriti della sua attività.

Sono soci ordinari ed onorari le persone fisiche e/o giuridiche che vengono ammesse come tali nell'Ente dietro delibera dell'Organo di amministrazione.

Art.8 - Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

h) curriculum vitae.

L'accettazione del socio ordinario ed onorario, dipende dall'insindacabile giudizio del Consiglio Di-

rettivo.

Art.9 - I soci sono tenuti a versare all'Ente la quota sociale stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo deve necessariamente avere caratteristiche di effettività e di continuità, essendo espressamente esclusa (e comportando dunque l'esclusione dall'associazione) la temporaneità ovvero la saltuarietà della partecipazione alla vita associativa.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.10 - I soci fondatori, ordinari ed onorari, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi statutari dell'Ente.

Gli stessi hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente.

I soci devono:

a) osservare le norme dello statuto, dell'eventuale regolamento e le decisioni degli organi dell'Ente;

b) offrire la massima possibile collabora-

zione per il raggiungimento degli scopi statutari;

c) versare la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - La qualità di socio si perde:

a) per decesso delle persone fisiche o per estinzione di quelle giuridiche;

b) per recesso, decadenza o esclusione;

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che:

1) senza giustificati motivi non adempiano puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Ente;

2) non osservino le disposizioni contenute nello lo statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

3) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Ente, oppure fomentino dissidi o disordini fra i soci.

Nei casi indicati al punto 1) e 2), il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempien-

te. In nessun caso il socio receduto o escluso avrà diritto al rimborso di quanto versato all'Ente a qualsiasi titolo, rispondendo esso di tutte le obbligazioni assunte e non soddisfatte.

ORGANI DELL'ENTE

Art.12 - Sono organi dell'Ente:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo contabile, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- e) l'Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.13 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio annuale e per nominare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove previsto.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando occorre deliberare le modifiche dello statuto o lo sciogli-

mento e la liquidazione dell'Ente.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente con avviso recapitato al domicilio dichiarato dal socio o inviato per posta elettronica o consegnato brevi manu, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'enunciazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Dovrà, altresì, contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che la prima vada deserta.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può anche essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-

pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

Art.14 - Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, iscritti da almeno tre mesi nel Registro Soci, aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea validamente costituita sono prese sempre a maggioranza di voti e sono vincolanti per tutti i soci presenti ed assenti.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, allo scioglimento ed alla messa in liquidazione dell'Ente, nonché alla devoluzione del suo patrimonio, devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. A ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso il voto per delega ad un socio; é ammessa non più di una delega allo stesso socio.

Nessun socio, all'infuori del caso di elezioni a cariche sociali, può votare quando si deliberano affari concernenti la sua persona.

Delle deliberazioni dell'assemblea nonché del bilancio annuale da essa approvato, sarà dato avviso ai soci non presenti alle adunanze a mezzo lettera raccomandata postale, con posta elettronica o a mano spedita al domicilio dichiarato dal socio entro otto giorni dalla riunione assembleare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, secondo quanto di volta in volta stabilito dall'assemblea, tutti eletti tra i soci dall'assemblea.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, non hanno diritto a retribuzione, salvo che non la deliberi l'As-

semblea, che può anche stabilire di concedere loro gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile.

Deve essere convocato senza indugio quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario nominato all'inizio della seduta dai componenti.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione degli scopi istituzionali dell'ente, esclusi quelli che per legge o per statuto non siano riservati all'assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

a) su tutti i problemi e le direttive gene-

rali riguardanti l'organizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria, centrale e periferica dell'ente;

b) sulla proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

c) sulla determinazione della quota sociale annuale;

d) sull'assunzione e sul licenziamento del personale, nonché sul trattamento economico e normativo;

f) sull'ammissione e la decadenza dei soci;

g) su acquisti e/o vendita di beni mobili ed immobili;

h) sull'approvazione del regolamento dell'ente;

i) sul rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.

IL PRESIDENTE

Art.17 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da

privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno; vigila sulla buona esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali e firma gli atti e documenti che impegnano legalmente l'ente.

Il Presidente nei casi di urgenza ha facoltà di dare seguito immediato, salvo a riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri del Presidente.

Può, previa delibera del Consiglio Direttivo, conferire procura speciale ad altri consiglieri o dirigenti.

Sia il Presidente che tutti i consiglieri possono

svolgere incarichi direttivi dietro delibera del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.18 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qual-

siasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.19 - È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.20 - **ESERCIZI FINANZIARI- BILANCIO**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio Sociale é redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in

modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

(LIBRI SOCIALI)

Art.21 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al presidente.

SCIoglimento

Art.22 - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, al netto di ogni eventuale passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al'art.45 comma 1 del D.Lgs.n.117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per l'esecuzione delle operazioni di liquidazione saranno nominati due liquidatori dalla stessa assemblea che avrà deliberato lo scioglimento.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.23) - Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diverso avviso dell'assemblea dei soci. E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio ed autorizzate dal Presidente.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts mede-

simo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gabriele Leanza n.q. - Adele Penna Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Io sottoscritta dott.ssa Adele Penna Notaio in Messina

CERTIFICO

ai sensi dell'art. 22 del CAD e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservati nella mia Raccolta.

Messina lì 11 MARZO 2022